

Regolamento della raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio della Provincia di Pistoia

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23/08/1993, n.352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei nell'intero territorio ricadente nella Provincia di Pistoia, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini di un concreto sostegno economico delle zone montane.

Art. 2

Modalità di Raccolta

1. I giorni di raccolta in tutta la Provincia di Pistoia sono: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

2. I giorni di divieto di raccolta in tutta la Provincia di Pistoia sono: martedì e venerdì.

3. In deroga al comma 2 del presente articolo, e fatto salvo gli eventuali giorni di fermo assoluto stabiliti dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 16/99, il raccoglitore in regola con l'autorizzazione di cui all'art.8 della L.R. 16/99 può effettuare la raccolta esclusivamente nell'Area ove ricade il proprio Comune di Residenza (allegato A); per coloro che sono invece privi della suddetta autorizzazione rimane fermo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 punto b della L.R. 16/99.

Le aree individuate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/99 comma 2 bis sono le seguenti:

Area 1: Agliana, Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, Marliana

Area 2: Piteglio, San Marcello Pistoiese, Cutigliano, Abetone

Area 3: Quarrata, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano, Pieve a Nievole

Area 4: Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Pescia, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese

4. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, i raccoglitori professionali o che effettuano la raccolta ai fini di integrazione del reddito e come tali riconosciuti dalle normative nazionali e regionali possono raccogliere i funghi in tutte le Aree sopra elencate con le modalità e quantità stabilite dalle suddette norme, fatto salvo gli eventuali giorni di fermo assoluto stabiliti dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 16/99 .

Art. 3

Raccolta riservata e raccolta a pagamento

1. Le aree che ricadono all'interno di terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale (PAFR), non potranno superare i limiti previsti dagli art. 11 e 12 della L.R. 16/99 calcolati a livello di ciascuna Area.

2. La Provincia di Pistoia nel territorio provinciale di competenza individua, con apposito provvedimento, le zone incluse nel patrimonio agricolo forestale regionale in cui possono essere istituite le aree di raccolta riservata e/o a pagamento.

3. Per le aree di cui al comma 2, la Provincia provvederà ad affidarne la gestione tramite apposito bando pubblico.

4. Fatte salve diverse disposizioni regionali, la Provincia di Pistoia provvederà ad individuare ed assegnare quote del patrimonio agricolo forestale regionale finalizzate a raccolta riservata e/o pagamento, fin quando l'insieme delle superfici pubbliche o private interessate alle finalità di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99 e successive modificazioni ed integrazioni, non superino l'8% dell'intera superficie boscata (così come determinata nella Relazione Generale del P.T.C. della Provincia di Pistoia approvato con D.C.P. n° 123 del 21.04.2009) calcolati a livello di ciascuna Area.

Art. 4
Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme nazionali e regionali saranno perseguite a termini di legge;

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15.06.2014.